*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 109° — Numero 147

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Martedì, 11 giugno 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

**CONCORSI ED ESAMI**



# MINISTERO DELLA DIFESA

## Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

*Decreto presidenziale 7 febbraio 1968*
*registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1968*
*registro n. 10 Difesa, foglio n. 217*

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIA DI BRONZO

GHELFI Goffredo fu Valerio, classe 1919, da Carpi (Modena). — Partigiano dotato di alto spirito combattivo, si distingueva sin dall'inizio della lotta per capacità e coraggio. Nel corso di un violento attacco nemico, allorchè le sorti del combattimento erano assai incerte in seguito ad una infiltrazione avversaria, faceva ripiegare i suoi uomini su posizioni più sicure proteggendoli con il fuoco della sua arma e successivamente li conduceva brillantemente al contrattacco, costringendo il nemico a ripiegare. — Rovereto Novi, 19 marzo 1945.

GIORGINI Ugo di Florindo, classe 1927, da Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia). — Nel corso di una violenta azione avversaria intesa a distruggere una centrale idroelettrica, difendeva tenacemente, al comando di una squadra di partigiani e benchè in condizioni di grande inferiorità tattica e numerica, il paese che dominava gli impianti. In quattro giorni di combattimenti, con ardite ed efficaci azioni, contribuiva validamente a fiaccare l'avversario e a mantenere il controllo del paese fino a quando il nemico rinunciava all'attacco e abbandonava la zona occupata. — Piolo di Ligonchio, 10-14 aprile 1945.

GOBBI Gian Mauro di Alberto, classe 1924, da Castel S. Giovanni (Piacenza). — Sfuggito alla cattura, si univa alle formazioni partigiane partecipando con grande slancio a numerose azioni. Durante i combattimenti dell'offensiva finale, s'incuneava con un pugno di commilitoni nello schieramento del nemico in ritirata e in una cruenta lotta corpo a corpo catturava prigionieri e materiali. — Appennino Piacentino, 10 maggio 1944-28 aprile 1945.

GRASSI Giovannina di Mario, classe 1925, da Reggio Emilia. — Donna coraggiosa, animata da alti sentimenti patriottici, partecipava sin dall'inizio alla lotta di resistenza dedican-

dosi all'assistenza dei partigiani e al collegamento tra i vari reparti. In occasione di una delicata situazione tattica, si offriva volontaria per un rischioso servizio di ricognizione in zona occupata dal nemico. Accertato il profilarsi di un pericoloso attacco avversario, riusciva, nonostante fosse fatta oggetto di colpi d'arma da fuoco nemici, a rientrare alla base in tempo per far prendere tempestive misure di sicurezza al proprio reparto. — Coriano di Villaminozzo, 13 aprile 1945.

LAZZARINETTI Emilio fu Antonio, classe 1919, da Zeri (Massa Carrara). — Già guardia di finanza, entrava volontariamente nelle file partigiane portandovi la sua esperienza e capacità e partecipando a numerose azioni con brillanti risultati. Si distingueva in modo particolare nell'attacco, effettuato insieme ad un commilitone, ad un'autocolonna nemica causando numerose perdite all'avversario e la distruzione di vari automezzi. — Pontremoli, 24 marzo 1945.

LEONARDI Aristide fu Olimpio, classe 1919, da Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia). — Comandante di un battaglione di partigiani schierato in un punto di vitale importanza, durante un massiccio attacco di un reparto avversario dotato di artiglierie e mezzi bellici di schiacciante superiorità, opponeva con i suoi uomini eroica resistenza infliggendo al nemico sensibili perdite. Dopo varie ore di cruento combattimento, resosi necessario ripiegare su altra posizione, restava in posto con pochi animosi per coprire col fuoco lo sganciamento del grosso. Rientrava successivamente, sfuggendo per poco alla cattura e alla morte. — Gatta di Villaminozzo, 30 luglio 1944.

NADALINI Alfeo fu Emilio, classe 1893, da Carpi (Modena). — Sebbene ultrasessantenne e con vari figli operanti nelle file partigiane, entrava nel fronte clandestino di resistenza. Più volte arrestato, sopportava con fierezza ingiurie e sevizie senza compromettere i suoi commilitoni. Nelle giornate insurrezionali combatteva valorosamente a fianco dei propri figli, fino al vittorioso esito delle azioni. — Pianura modenese, 8 settembre 1943-30 aprile 1945.

PARONUZZI Giuseppe Antonio di Vincenzo, classe 1924, da Corte Brugnatella (Piacenza). — Malgrado la giovane età, entrava all'armistizio nelle file partigiane, distinguendosi per fermezza e coraggio. Partecipava a numerose azioni mettendo in luce ottime qualità morali e spirituali, e dimostrandosi fiero combattente prima e saldo e abile comandante poi. — Settore Val Nure, febbraio 1944-aprile 1945.

PICCININI Livio di Severino, classe 1924, da Cavriago (Reggio Emilia). — Entrato volontariamente nelle file partigiane, prendeva parte alla lotta con grande ardimento e decisione. Al comando di una pattuglia, tendeva un'imboscata ad un'autovettura nemica e, benchè in vicinanza di un presidio avversario, non esitava ad attaccarla, riuscendo ad eliminarne gli occupanti. Durante il ritorno alla base, imbattutosi in una pattuglia nemica, con straordinaria prontezza l'attaccava e la disperdeva. Le due brillanti azioni consentivano altresì di reperire importanti documenti. — Cerredolo de' Coppi, 20 dicembre 1944.

SOFFIANTINO Sergio di Arnaldo, classe 1914, da Genova. — Graduato dell'Esercito, si votava all'armistizio alla lotta partigiana, prendendo parte a numerose azioni. Si distingueva particolarmente quale comandante di distaccamento, trascinando i suoi gregari con capacità e ardimento contro un reparto avversario numericamente superiore che costringeva alla fuga. — Bruno (Asti), 20 ottobre 1944.

ZAFFRA Giulio di Eugenio, classe 1928, da Casina (Reggio Emilia). — Votatosi tra i primi alla lotta di liberazione, subito si distingueva, in vari scontri a fuoco, per disciplina e spirito combattivo. Nel corso di un attacco a munito presidio nemico, si portava, con ardita iniziativa e sotto intenso fuoco, in zona scoperta per meglio colpire una postazione di mitragliatrici, riuscendo, con abilità e coraggio, ad infliggere sensibili perdite all'avversario. Nell'audace azione riportava la perdita di un occhio. — Casina (Reggio Emilia), 22 aprile 1945.

ZUCCA Ferruccio di Agostino, classe 1920, da Piacenza. — Ardito partigiano prendeva parte a numerose azioni. Comandante di distaccamento durante un massiccio rastrellamento invernale, circondato da soverchianti forze nemiche, riusciva da solo a ritardare, col fuoco calmo e preciso della sua arma, l'avanzata avversaria, consentendo ai suoi uomini di mettersi in salvo insieme ai feriti. Caduto, in altra circostanza, in mano nemica, riusciva arditamente ad evadere riprendendo la lotta sino alla conclusione vittoriosa. — Appennino Piacentino, 15 luglio 1944-28 aprile 1945.

**(4661)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1968, n. **700**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

Strutturistica chimica;
Chimica dei composti eterociclici;
Stereochimica;
Cromatografia.

Nel predetto corso di laurea — per l'indirizzo organico biologico — l'insegnamento di « Chimica bromatologica » muta denominazione in quello di « Chimica bromatologica con esercitazioni ».

Nello stesso corso di laurea — indirizzo organico biologico ed inorganico-chimico fisico — gli insegnamenti complementari di « Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale) », « Geometria analitica con elementi di proiettiva », « Chimica di guerra », « Meccanica razionale con elementi di statica grafica » sono soppressi.

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

Stereochimica;
Cromatografia;
Chimica dei composti di coordinazione;
Chimica dei composti organometallici;
Chimica inorganica superiore;
Cinetica chimica.

Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari le norme circa gli esami di profitto e di laurea sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Nella scelta degli esami complementari e nelle precedenze degli esami lo studente deve seguire i criteri deliberati dalla facoltà. La scelta di materie complementari diverse da quelle consigliate dal piano di studi deve essere convalidata dalla facoltà su domanda dello studente.

Gli insegnamenti biennali, sia del biennio propedeutico che del triennio di applicazione, comportano due distinti esami, uno alla fine di ogni anno di corso. Lo studente dovrà superare l'esame di chimica generale ed inorganica (I parte) prima di sostenere l'esame di chimica generale ed inorganica (II parte) ed analogamente gli esami di chimica fisica (I parte), di esercitazioni di chimica fisica (I parte), di chimica organica (I parte), di istituzioni di matematiche (I parte), di esercitazioni di matematiche (I parte), e di fisica sperimentale (I parte) prima di sostenere gli esami delle rispettive seconde parti delle materie biennali.

Lo studente deve inoltre rispettare le seguenti precedenze: gli esami di chimica generale ed inorganica (I parte) e di esercitazioni e di preparazioni chimiche (biennio propedeutico) debbono essere superati prima di sostenere gli esami di chimica organica (I parte) e di esercitazioni di analisi chimica qualitativa; l'esame di esercitazioni di analisi chimica quantitativa prima dell'esame di esercitazioni di analisi chimica applicata; lo esame di chimica fisica (I parte) prima dell'esame di elettrochimica.

Le esercitazioni costituenti materie fondamentali debbono essere riguardate a tutti gli effetti come insegnamenti da essere impartiti da un professore di ruolo o da un incaricato.

Onde non confondere le esercitazioni di preparazioni chimiche, fondamentali del biennio propedeutico e rispettivamente del triennio di applicazione, questi due corsi verranno indicati nell'ordine degli studi, nei verbali di esame, e negli altri documenti come segue:

*a*) Esercitazioni di preparazioni chimiche (biennio propedeutico);

*b*) Esercitazioni di preparazioni chimiche (triennio di applicazione).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione, ed almeno in sette da lui scelti fra i complementari dell'indirizzo seguito.

L'esame di laurea consiste in:

1) Un esame di cultura (con prove pratiche) vertente su concetti fondamentali delle seguenti materie:

*a*) Chimica inorganica;
*b*) Chimica organica;
*c*) Chimica fisica;
*d*) Chimica analitica;
*e*) Gruppo delle materie complementari.

2) Discussione di una dissertazione scritta (tesi) concernente ricerche a carattere sperimentale effettuate dal candidato. La dissertazione scritta deve essere presentata alla segreteria della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali almeno venti giorni prima della sessione di laurea;

3) Discussione di una dissertazione scritta anche a carattere compilativo (tesina), tra due scelte dal candidato, in disciplina diversa da quella della tesi.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in chimica.

Art. 46. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono soppressi quelli di: biologia delle razze umane; etnologia; patologia vegetale; entomologia generale; morfologia sperimentale; cristallochimica; citologia chimica; citogenetica; citologia generale e sperimentale.

Nel predetto elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

Mineralogia;
Citologia;
Genetica dei microorganismi;
Ecologia.

Art. 47. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Cristallochimica;
Geologia del sottosuolo;
Geometria analitica con elementi di proiettiva;
Geotecnica;
Petrografia applicata;
Rilevamento geologico.

Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari l'ultimo comma è abrogato e sostituito dai seguenti:

I tre insegnamenti complementari di analisi matematica, di meccanica razionale con elementi di statica grafica e di geometria analitica, sostituiscono l'unico insegnamento fondamentale di « Istituzioni di matematica ». Per l'insegnamento di analisi matematica, vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche. Gli insegnamenti di botanica e di zoologia debbono avere indirizzo biogeografico.

Gli studenti devono osservare le seguenti precedente: l'esame di chimica generale ed inorganica e l'esame di fisica sperimentale devono precedere quelli di mineralogia. L'esame di istituzioni di matematica precede quello di fisica. L'esame di mineralogia deve precedere quello di petrografia, geologia, mineralogia applicata. L'esame di paleontologia deve precedere quello di geologia, l'esame di geologia deve precedere quello di geologia applicata e quello di geologia regionale. L'esame di geografia generale deve precedere quello di geologia. Gli esami di mineralogia, petrografia e paleontologia devono precedere quelli di sedimentologia.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra gli esami complementari.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di almeno uno fra tre argomenti scelti dal candidato su tre insegnamenti diversi da quello della dissertazione scritta.

Prima di iniziare la tesi lo studente deve notificare alla facoltà l'argomento che intende trattare.

La facoltà deciderà sull'accoglimento o meno. La dissertazione deve essere accettata dalla commissione esaminatrice.

L'esame di laurea è preceduto da un esame di cultura generale e da due prove pratiche. Le prove pratiche consistono in una prova delle discipline mineralogiche ed in una prova delle discipline geologiche. La dissertazione di laurea deve essere presentata in segreteria almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la discussione.

Art. 50, relativo alle propedeuticità dei corsi di laurea della facoltà è modificato nel senso che il primo ed il sesto comma di cui alle lettere *a*) ed *f*) sono soppressi con il relativo riordinamento dell'ordine alfabetico.

Art. 54. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:

10) Istituzioni di matematiche;
11) Complementi di chimica tossicologica;
12) Analisi chimica farmaceutica strumentale.

Art. 98. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

20) Estetica;
21) Storia del teatro e dello spettacolo;
22) Storia della storiografia;
23) Storia della scienza e delle tecniche;
24) Paleografia latina e diplomatica;
25) Storia delle religioni.

Art. 99. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

13) Estetica;
14) Storia della storiografia;
15) Storia della scienza e delle tecniche.

Art. 100. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

15) Estetica;
16) Storia del teatro e dello spettacolo;
17) Storia della scienza e delle tecniche;
18) Storia e letteratura catalana;
19) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

Dopo l'art. 105 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva è agiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione dell'istituto di storia annesso alla facoltà di magistero.

Art. 106. — Presso la facoltà di magistero è istituito l'istituto di storia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 220, *foglio n.* 32. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968, n. **701.**

**Istituzione e caratteristiche di marche di concessioni governative - atti amministrativi - nel valore da lire 400.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, che approva il testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di istituire marche di concessioni governative — atti amministrativi — nel valore da lire 400 e di determinare la forma e le altre caratteristiche;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

*Articolo unico*

E' istituita la marca di concessioni governative — atti amministrativi — nel valore da L. 400 (quattrocento). La marca è stampata in calcografia, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro nel formato carta mm. 20 × 24 e nel formato stampa mm. 17 × 21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte, distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli di perforatura ogni due centimetri. Ogni quartino presenta 100 esemplari.

La vignetta poggia sul lato corto del formato e si staglia con un filo di contorno sullo spazio riservato alla perforazione.

Porta al centro una sagoma ovale nella quale è posta la testina della dea Roma, al sommo un cartiglio nel quale è impressa la dizione « CONCESSIONI GOVERNATIVE » in carattere chiaroscurato scuro, tutto intorno ai due terzi inferiori del margine dell'ovale la dizione « ATTI AMMININISTRATIVI » in carattere bastone chiaro, e in basso un altro cartiglio, più ampio del precedente, nel quale è impresso il valore « LIRE 400 ».

La marca è stampata in colore bleu oltremare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo esservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1968

SARAGAT

PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 220, *foglio n.* 36. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1968, n. **702.**

**Assegnazione di tre nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1967-68, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro per l'anno accademico 1967-68, centocinquanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento (e cioè in numero di 8) per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di 43) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di 10), per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte (e cioè in numero di 89) per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 13 giugno 1967, con il quale sono stati ripartiti ottantasette nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 640, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 7 agosto 1967, con il quale è stato assegnato un nuovo posto di professore universitario di ruolo, istituiti con la predetta legge n. 62 alla facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1967, n. 1063, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 23 novembre 1967, con il quale sono stati assegnati venti nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la stessa legge n. 62;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 306 del 9 dicembre 1967, con il quale sono stati assegnati diciannove posti di professore universitario di ruolo istituiti con la predetta legge n. 62;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1967, n. 1292, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 dell'11 gennaio 1968, con il quale sono stati assegnati due posti di professore universitario di ruolo istituiti con la citata legge n. 62;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1967, n. 1394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 14 febbraio 1968, con il quale sono stati assegnati dieci posti di professore universitario di ruolo istituiti e riservati, sempre con effetto dall'anno accademico 1967-68, per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

Vedute le motivate richieste delle facoltà e scuole per l'assegnazione dei posti di ruolo in questione;

Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facoltà e scuole interessate purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Considerato che all'assegnazione dei posti (in numero di 8) destinati alle esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965 si provvederà con separati provvedimenti;

Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione degli ultimi tre nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti e riservati al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate, per l'anno accademico 1967-68, con l'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dall'anno accademico 1967-68 sono così ripartiti tra le facoltà di cui appresso gli ultimi tre posti di professore universitario di ruolo istituiti e riservati al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate, per lo anno accademico medesimo, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62:

| | Numero dei posti |
|---|---|
| **Università di Torino** | |
| Facoltà di lettere e filosofia: | |
| per il raddoppiamento della cattedra di storia moderna | 1 |
| Facoltà di magistero: | |
| per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura latina | 1 |
| Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: | |
| per il raddoppiamento della cattedra di geometria | 1 |

Art. 2.

I rimanenti posti istituiti, per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, per l'anno accademico 1967-68, saranno assegnati con separati provvedimenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1968*
*Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 26.* — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1968, n. **703**.

**Assegnazione di due nuovi posti di professore di ruolo istituiti dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per gli anni accademici 1966-67 e 1967-68, alla facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, centocinquanta posti di professore universitario di ruolo per l'anno accademico 1966-67 e centocinquanta posti di professore universitario di ruolo per l'anno accademico 1967-68, il 5 per cento dei quali e, cioè, otto posti per ciascuno degli anni accademici 1966-67 e 1967-68, sono riservati per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria, istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, alla facoltà di ingegneria della Università di Pavia, sono stati assegnati sette degli otto posti di professore universitario di ruolo, istituiti e riservati, per l'anno accademico 1966-67, per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, dal citato art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Vedute le richieste di nuovi posti di professore di ruolo formulate dalla facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena, istituita con legge 13 giugno 1966, n. 543;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Alla facoltà di scienze economiche e bancarie della Università di Siena sono assegnati due nuovi posti di professore di ruolo, istituiti dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, uno per l'anno accademico 1966-67 e l'altro per l'anno accademico 1967-68.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1968*
*Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 34.* — GRECO

---

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1968.

**Norme per la concessione di un contributo nelle spese di gestione per l'ammasso volontario delle uve e dei mosti di produzione 1967.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente, tra l'altro, disposizioni per la concessione di un contributo statale nelle spese di gestione necessarie per l'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli da parte di enti ed associazioni di produttori agricoli;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, contenente le direttive di intervento previste dallo art. 8 della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Considerato che le iniziative assunte dagli agricoltori di conferire all'ammasso volontario uve e mosti di produzione 1967, allo scopo di agevolarne la trasformazione e la successiva immissione al consumo, nonchè di stabilizzarne il prezzo di mercato, meritano di essere incoraggiate e sorrette;

Considerata l'opportunità di assistere le iniziative suddette con il contributo nelle spese di gestione di cui sopra e di stabilirne le modalità di assegnazione e di liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è concesso agli enti gestori di ammassi volontari e alle cantine sociali un contributo statale nella misura massima del 10 % delle spese di gestione dell'ammasso delle uve e dei mosti di produzione 1967.

La spesa complessiva per l'erogazione del predetto contributo non potrà superare l'importo di un miliardo di lire.

Qualora l'applicazione della percentuale di contributo sopraindicata, in relazione all'entità del quantitativo di uve e mosti ammassati, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del suddetto contributo statale verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione del contributo entro il su indicato limite di lire un miliardo.

Con separati provvedimenti potranno essere concessi agli enti gestori di ammassi volontari e alle cantine sociali contributi integrativi nei limiti stabiliti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, qualora i predetti enti e cantine abbiano operato in zone gravemente danneggiate da avversità atmosferiche o in condizioni particolarmente onerose specie per le difficoltà di collocamento del prodotto.

La predetta spesa di lire un miliardo, farà carico al capitolo 5199 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968.

Art. 2.

Il costo pro-quintale delle spese di gestione, al netto degli oneri di finanziamento, da ammettere a contributo, sarà stabilito, con successivo provvedimento, sentito il parere di una commissione tecnica istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e composta da due funzionari del predetto Ministero, di cui uno con funzioni di presidente e l'altro di segretario, nonchè da sei rappresentanti designati, rispettivamente, dalla Confederazione cooperativa italiana, dalla Lega nazionale delle cooperative, dalla Federazione nazionale delle cantine sociali, dall'Associazione generale delle cooperative italiane, dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, dall'Associazione nazionale degli enotecnici.

Art. 3.

Per ottenere l'erogazione del contributo previsto dal precedente art. 1, gli enti gestori degli ammassi volontari e le cantine sociali, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, debbono presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio:

*a*) domanda firmata dal legale rappresentante dell'ente o cantina beneficiaria del contributo;

*b*) relazione sull'attività svolta nel corso della campagna vinicola 1967;

*c*) dichiarazione attestante la quantità di uva o mosto conferita e lavorata;

*d*) copia della denuncia di produzione — presentata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, secondo le modalità previste dal decreto

ministeriale 2 agosto 1965 — debitamente vidimata dall'ufficio comunale delle imposte di consumo presso il quale detta denuncia è stata presentata;

e) dichiarazione, con la quale il legale rappresentante dell'ente o cantina beneficiaria del contributo, attesti sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 4.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, ricevute le domande e previa attestazione che il quantitativo di uva o mosto dichiarato da ciascun ente o cantina corrisponde ai quantitativi di mosto o vino denunciati ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, provvedono a trasmettere le domande medesime e la relativa documentazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste accertata l'ammissibilità delle domande ai benefici richiesti, provvede ad emanare il decreto di assegnazione e liquidazione del relativo contributo statale.

Qualora l'ente o cantina abbia beneficiato dei prestiti di cui all'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dall'ammontare del contributo previsto dal presente decreto, sarà detratto l'importo del concorso statale concesso sui prestiti suddetti.

Art. 6.

Nelle regioni a statuto autonomo, qualora provvedimenti regionali prevedano, a carico delle regioni stesse, contributi nelle spese di gestione a favore di cantine sociali e di enti gestori di ammassi volontari di uve e mosti per la vendemmia 1967, il contributo statale di cui al presente decreto verrà corrisposto alle regioni nella misura occorrente ad assicurare ai viticoltori delle regioni medesime benefici uguali a quelli previsti dal presente decreto.

Resta a carico delle Regioni il maggiore onere da esse sostenuto, qualora i provvedimenti regionali prevedano un contributo superiore a quello statale previsto dal presente decreto.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1968

*Il Ministro*: RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968*
*Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 366*

(5423)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1968.

**Protezione temporanea delle invenzioni modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Salone del mobile italiano », in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Salone del mobile italiano » che avrà luogo a Milano dal 22 al 29 settembre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 maggio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(5229)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1968.

**Protezione temporanea delle invenzioni modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « L Salone internazionale dell'automobile », in Torino.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « L Salone internazionale dell'automobile », che avrà luogo a Torino dal 30 ottobre al 10 novembre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 maggio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(5228)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1968.

**Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Narni.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), approvato con decreto ministeriale del 25 ottobre 1950;

Visto il decreto ministeriale del 19 settembre 1960, con il quale l'avv. Alessandro Diofebi venne nominato presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Alessandro Diofebi è confermato presidente della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1968

*Il Ministro*: COLOMBO

(5417)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1968.

**Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Lucca.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, approvato con decreto ministeriale del 30 novembre 1948, modificato con decreto ministeriale del 19 luglio 1954;

Visto il decreto ministeriale dell'11 ottobre 1965, con il quale il dott. rag. Luigi Marchi venne confermato presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ing. Giuseppe Sodini è nominato presidente della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1968

*Il Ministro*: COLOMBO

(5418)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1968.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla compagnia di assicurazioni e riassicurazioni « Intercontinentale », con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della compagnia di assicurazioni e riassicurazioni « Intercontinentale », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazioni sulla vita, presentata dalla compagnia di assicurazioni e riassicurazioni « Intercontinentale », con sede in Roma:

Tar. C7, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo crescente del 15 % ogni quinquennio, di un capitale costante pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza.

Roma, addì 24 maggio 1968

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(5361)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1968.

**Approvazione di tariffe, valori di opzione e condizioni generali e particolari di polizza, presentati dalla Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di valori di opzione, nonchè di nuove condizioni generali e particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, valori di opzione e condizioni generali e particolari di polizza, presentati dalla Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma:

1) tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

2) tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

3) tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

4) tariffa relativa all'assicurazione doppia mista, a premio annuo, pagabile per intero ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero per metà, immediatamente in caso di sua premorienza;

5) tariffa relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se entrambi gli assicurati saranno allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di premorienza di uno di essi;

6) tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza senza o con capitalizzazione delle decrescenze;

7) tariffa relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato;

8) tariffa relativa all'assicurazione dotale, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se il beneficiario sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di morte del beneficiario stesso;

9) tariffa relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata pagabile fino al primo decesso;

10) tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo;

11) tariffa relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso;

12) tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato stesso (estensione e sostituzione di tassi approvati con decreto ministeriale 18 agosto 1966);

13) tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

14) tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

15) tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con visita medica, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

16) tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con visita medica, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

17) valori di opzione per la conversione in rendita del capitale a scadenza per le forme di tipo misto;

18) condizioni generali di polizza (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 18 agosto 1966);

19) clausole particolari di polizza per la determinazione dei valori di riduzione e di riscatto;

20) condizioni di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati;

21) condizioni di polizza per l'aumento delle rendite differite assicurate, durante il periodo del differimento;

22) clausole particolari di polizza per la concessione di prestiti;

23) condizioni generali di polizza per la capitalizzazione a premio unico ed annuo;

24) tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti ordinari;

25) tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti collettivi;

26) tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti collettivi di particolare importanza;

27) tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico.

Roma, addì 28 maggio 1968

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(5365)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1968.

**Determinazione della misura del contributo addizionale dovuto per l'assistenza malattia ai coloni e mezzadri pensionati per l'anno 1968.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *a*), n. 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369, concernente il contributo capitario a carico dei coloni e mezzadri e dei rispettivi concedenti per l'assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni e mezzadri;

Considerata la necessità di provvedere al finanziamento, per l'anno 1968, dell'assistenza di malattia ai pensionati delle categorie predette;

Ritenuto che non sono ancora noti i dati relativi al costo delle prestazioni erogate nell'anno 1967, sulla cui base, ai sensi del citato art. 2, lettera *a*), n. 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369, deve essere determinata la misura del contributo capitario per l'anno 1968;

Decreta:

Per l'anno 1968 il contributo dovuto dai coloni e mezzadri e dai rispettivi concedenti, ai sensi dell'art. 2, lettera *a*), n. 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369, è stabilito, in via provvisoria, nella misura già determinata per l'anno 1967 dall'art. 5, lettera *a*) della legge citata, pari a L. 24 per ogni giornata accertata per coloni e mezzadri ai sensi dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, salvo conguaglio con la misura definitiva del contributo stesso, che sarà stabilita sulla base del costo delle prestazioni erogate nell'anno 1967.

Roma, addì 28 maggio 1968

*Il Ministro*: Bosco

(5387)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento della società cooperativa « La Ceramica Reggina », con sede in Reggio Calabria

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1968 la società cooperativa « La Ceramica Reggina », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Familiari in data 13 giugno 1960, repertorio 49662, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persone del ragioniere Antonio Surace.

(5149)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5727)

### Vacanza della cattedra di microbiologia agraria e tecnica presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di microbiologia agraria e tecnica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5728)

### Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « B. Croce » di Pescara, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pescara n. 1489 - Div. S - del 6 aprile 1968, la cassa scolastica della scuola media statale « B. Croce » di Pescara, è autorizzata ad accettare una donazione di L. 302.950 in buoni del tesoro novennali 5 % per la istituzione di un premio di studio da intitolare a « Francesco Iarussi ».

(5156)

### Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Luigi Santarella » di Corato, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 976/1.14.16 - Div. I - del 21 febbraio 1968, il prefetto della provincia di Bari ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Luigi Santarella » di Corato, ad accettare la donazione della somma di L. 250.000, in titoli, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi a « Scuola media statale "Luigi Santarella" di Corato (Bari) ».

(5154)

### Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un'eredità

Il prefetto di Milano, con decreto in data 23 marzo 1968, autorizza l'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare l'eredità disposta dalla defunta sig.ra Bonazzi Maria detta Gradina e detta anche Maria Luigia vedova Locatelli in Posa, con testamento olografo del 30 novembre 1965, a rogito dott. Edoardo Fasola, notaio in Milano, depositato e pubblicato con verbale di repertorio n. 240632/3696 in data 20 gennaio 1967, consistente in beni mobili e immobili per oltre 10.000.000 di lire.

(5268)

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1967, registro n. 95 Pubblica istruzione, foglio n. 152, è stato accolto il ricorso straordinario proposto il 31 ottobre 1966 dal dott. Alberto Rossi avverso il provvedimento n. 738 del 2 maggio 1966, con il quale è stata negata la concessione dell'abilitazione definitiva allo esercizio della professione di dottore commercialista.

(5158)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 31, foglio n. 348, il ricorso straordinario proposto dall'ex custode capo Cecchini Marino avverso il provvedimento in data 19 novembre 1966, prot. 11754, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un infermità conseguente ad un infortunio subito nel 1957, è respinto.

(5267)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 8-IM »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pozzi Felice, con sede in Ventimiglia (Imperia), via Cavour n. 32, ha denunciato lo smarrimento dei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 8-IM » a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Imperia.

(5367)

### Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 3-PG »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Epifani Erasmo, con sede in Foligno (Perugia), via Garibaldi n. 4, ha denunciato lo smarrimento dei tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 3-PG », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Perugia.

(5368)

### Spostamento del periodo di svolgimento dell'« XI Gran premio Bergamo internazionale del film d'arte e sull'arte ».

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo, con nota del 23 aprile 1968, n. 4276, ha comunicato che l'« XI Gran premio Bergamo internazionale del film d'arte e sull'arte » avrà luogo in Bergamo dall'8 al 15 settembre p.v. anzichè dal 10 al 18 settembre p.v., come precedentemente programmato.

(5371)

**Spostamento del periodo di svolgimento del « III mercato dell'equipaggiamento antinfortunistico e del vestiario da lavoro », in Milano.**

Il Centro organizzazione mostre internazionali specializzate, con sede in Milano, con nota del 22 aprile 1968, n. 605, ha comunicato che il « III mercato dell'equipaggiamento antinfortunistico e del vestiario da lavoro » avrà luogo in Milano dal 26 al 30 ottobre p.v. anzichè dal 10 al 13 ottobre p.v., come precedentemente programmato.

(5372)

**Esito di ricorso**

Con decreto 6 marzo 1968 del sig. Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1968 (registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 32) è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dai dottori Giuseppe Russo, Benito Vittorio Frosini, Giancarlo Mangano, domiciliati presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, avverso la deliberazione 8 marzo 1967, n. 281, con la quale la giunta della predetta Camera ha revocato l'indennità di studio, in quanto tale indennità appare illegittima sia per la mancanza di una norma di legge che la consenta, sia per la disparità di trattamento che la relativa concessione comporta tra i funzionari della stessa amministrazione, appartenenti alla medesima categoria.

(5214)

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito in comune di Andria.**

Con decreto interministeriale n. 403 del 10 maggio 1968, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito in comune di Andria (Bari), costituito da due appezzamenti di terreno, distinti nel catasto del predetto comune alla partita n. 34875, foglio n. 33, particelle n. 21 e 216 e da un fabbricato distinto del nuovo catasto edilizio urbano alla partita 9098, foglio n. 13, particella 20, della superficie complessiva di ettari 1.91.60.

(5259)

**Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'aliquota del terreno costituente il poligono di tiro a segno sito in comune di Sarzana.**

Con decreto interministeriale n. 404 del 10 maggio 1968 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'aliquota di terreno, facente parte del poligono di tiro sito in località Ghiaia Vecchia del comune di Sarzana, riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 19, particella n. 52 (parte), della superficie complessiva di mq. 70.

(5260)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due zone di terreno costituenti ex guado del colatore Nerone, in comune di Miradolo Terme.**

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze 26 febbraio 1968, n. 260, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due zone di terreno costituenti ex guado del colatore Nerone, segnate nel catasto del comune di Miradolo Terme (Pavia), al foglio n. V, lettera S/sub.d (mq. 28) e lettera S/sub.e (mq. 250) di complessivi mq. 278, ed indicate nella planimetria rilasciata il 19 giugno 1963, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Pavia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5141)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Montevarchi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Montevarchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5445)

**Autorizzazione alla provincia di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1968, la provincia di Cosenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 987.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5446)

**Autorizzazione al comune di Nicastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Nicastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 540.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(5447)

**Autorizzazione al comune di Arrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Arrone (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.308.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5448)

**Autorizzazione al comune di Abetone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Abetone (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.388.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5449)

**Autorizzazione al comune di Bracigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Bracigliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.627.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5450)

**Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Bonifati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.195.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5451)

**Autorizzazione al comune di Bardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Bardi (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.722.574, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5452)**

**Autorizzazione al comune di Balsorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Balsorano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.641.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5453)**

**Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Castel San Pietro Terme (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.594.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5454)**

**Autorizzazione al comune di Cupramarittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Cupramarittima (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.632.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5455)**

**Autorizzazione al comune di Ceregnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Ceregnano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.739.777, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(5456)**

**Autorizzazione al comune di Corniglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Corniglio (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.257.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5457)**

**Autorizzazione al comune di Campiglia Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Campiglia Marittima (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.258.163, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5458)**

**Autorizzazione al comune di Casamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Casamassima (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.331.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5459)**

**Autorizzazione al comune di Colonnella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Colonnella (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.943.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(5460)**

**Autorizzazione al comune di Castiglione Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1968, il comune di Castiglione Messer Raimondo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.033.689, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5461)**

**Autorizzazione al comune di Telese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1968, il comune di Telese (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.534.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5413)**

**Autorizzazione al comune di Trevi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1968, il comune di Trevi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.669.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5414)**

**Autorizzazione al comune di Veroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1968, il comune di Veroli (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.837.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5415)**

**Autorizzazione al comune di Visso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1968, il comune di Visso (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.936.174, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5416)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

*(Unica pubblicazione)* Elenco n. 11

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

| Denominazione del debito | Numero di iscrizione | INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI | Capitale nominale |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rendita 5% (1935) | 64587 | Cordopatri Vincenza di Luigi, moglie di Perretti Vincenzo fu Federico, dom. in Napoli . . . . . . . . . . *Annotazione*: Vincolata come dote della titolare col patto della riversibilità, giusta atto 27 luglio 1928, rog. Pacifico, notaio in Napoli . . . . . . . . . . . | 199.300 |

**(5442)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

### Corso dei cambi del 10 giugno 1968 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA . . . . . . . . | 623,50 | 623,35 | 623,64 | 623,43 | 623,40 | — | 623,40 | 623,43 | 623,79 | 623,50 |
| $ Can. . . . . . . | 578,70 | 578,50 | 578,25 | 578,60 | 578,30 | — | 578,625 | 578,60 | 578,70 | 578,80 |
| Fr Sv. . . . . . | 145 — | 144,65 | 144,63 | 144,68 | 144,70 | — | 144,69 | 144,68 | 145 — | 144,70 |
| Kr. D. . . . . . | 83,48 | 83,43 | 83,40 | 83,42 | 83,40 | — | 83,42 | 83,42 | 83,48 | 83,48 |
| Kr. N. . . . . . . . . . | 87,33 | 87,27 | 87,28 | 87,295 | 87,10 | — | 87,30 | 87,295 | 87,33 | 87,33 |
| Kr Sv. . . . . . . . | 120,78 | 120,70 | 120,75 | 120,70 | 120,65 | — | 120,69 | 120,70 | 120,78 | 120,78 |
| Fol. . . . . . . | 172,34 | 172,20 | 172,25 | 172,225 | 172,30 | — | 172,28 | 172,225 | 172,34 | 172,52 |
| Fr. B. . . . . . | 12,52 | 12,523 | 12,5250 | 12,5195 | 12,49 | — | 12,525 | 12,5195 | 12,52 | 12,52 |
| Franco francese . . . | 125,40 | 125,35 | 125,35 | 125,41 | 125,30 | — | 125,42 | 125,41 | 125,40 | 125,37 |
| Lst. . . . | 1487 — | 1487 — | 1487,10 | 1487,50 | 1486,875 | — | 1487,125 | 1487,50 | 1487,25 | 1487 — |
| Dm. occ. . . . . . | 156,36 | 156,03 | 156,07 | 156,065 | 156,10 | — | 156,05 | 156,065 | 156,36 | 156,48 |
| Scell. Austr. . . . . . | 24,14 | 24,12 | 24,12 | 24,1250 | 24,02 | — | 24,125 | 24,1250 | 24,14 | 24,14 |
| Escudo Port. . . . . | 21,78 | 21,77 | 21,81 | 21,78 | 21,80 | — | 21,76 | 21,78 | 21,78 | 21,78 |
| Peseta Sp. . . . . . . . | 8,95 | 8,94 | 8,9475 | 8,95 | 8,90 | — | 8,945 | 8,95 | 8,95 | 8,95 |

### Media dei titoli del 10 giugno 1968

| | |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . | 107,575 |
| Redimibile 3,50% 1934 . . . . . . . . . . . | 100,80 |
| Id. 3,50% (Ricostruzione) . . . . . . . . | 84,275 |
| Id. 5% (Ricostruzione) . . . . . . . | 98,325 |
| Id. 5% (Riforma fondiaria) . . . . . . | 96,675 |
| Id. 5% (Città di Trieste) . . . . . . | 96,50 |
| Id. 5% (Beni Esteri) . . . . . . . | 95,35 |
| Id. 5,50% (Edilizia scolastica) . . . | 99,825 |
| Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 . . . . . | 93,55 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976 . . . . | 99,875 |
| » » » 5% 1977 . . . . . | 99,10 |
| Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1969) . . | 100 — |
| » 5% ( » 1° gennaio 1970) . . | 100,05 |
| » 5% ( » 1° gennaio 1971) . . | 100,025 |
| » 5% ( » 1° aprile 1973) . . | 100 — |
| » 5% ( » 1° aprile 1974) . . | 100,025 |
| » 5% ( » 1° aprile 1975) . . | 100 — |
| » 5% ( » 1°-10-1975) II emiss. | 100 — |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 10 giugno 1968

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . | 623,415 |
| 1 Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . | 578,612 |
| 1 Franco svizzero . . . . . . . . . . . . | 144,685 |
| 1 Corona danese . . . . . . . . . . . . | 83,42 |
| 1 Corona norvegese . . . . . . . . . . . | 87,297 |
| 1 Corona svedese . . . . . . . . . . . . | 120,695 |
| 1 Fiorino olandese . . . . . . . . . . . | 172,252 |
| 1 Franco belga . . . . . . . . . . . . . . | 12,522 |
| 1 Franco francese . . . . . . . . . . . . | 125,415 |
| 1 Lira sterlina . . . . . . . . . . . . . | 1487 312 |
| 1 Marco germanico . . . . . . . . . . . | 156,057 |
| 1 Scellino austriaco . . . . . . . . . . | 24,125 |
| 1 Escudo Port. . . . . . . . . . . . . | 21,77 |
| 1 Peseta Sp. . . . . . . . . . . . . . | 8,947 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concorso a cinquanta posti di terzo cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di terzo cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria.

I posti messi a concorso sono come appresso riservati: per la specializzazione contabile trentadue, per la specializzazione di assistenza amministrativa e di segreteria dieci, per la specializzazione di assistenza sociale sei, per la specializzazione di interpretariato e traduzione due.

Qualora i candidati idonei in taluna delle specializzazioni messe a concorso siano in numero inferiore al numero dei posti riservati, i posti non utilizzati vanno ad incremento, fino alla concorrenza dei candidati idonei in ciascuna specializzazione, dei posti riservati alle altre specializzazioni secondo l'ordine di merito derivante dai punteggi riportati dai candidati in altre specializzazioni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) diploma di istituto tecnico commerciale, o di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, o di istituto tecnico per il turismo, o diploma di maturità classica o scientifica, o diploma riconosciuto quale titolo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da scuole o licei linguistici. Diploma di abilitazione magistrale;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

*c*) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

*d*) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

*e*) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

*a*) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*a*) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate;

*b*) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

*a*) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, siano in possesso degli altri requisiti necessari;

*b*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da Lit. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto lo atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3 ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito ed in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la specializzazione, fra quelle indicate all'art. 1, cui intende concorrere e, se si tratta della specializzazione di interpretariato e traduzione, la lingua prescelta fra la tedesca e l'araba.

E' ammessa la partecipazione ad una sola specializzazione;

10) la lingua, fra quelle indicate al n. 2) dell'art. 5, in cui intende svolgere la prova obbligatoria;

11) se e quali prove facoltative fra quelle indicate allo articolo 7 intenda sostenere;

12) se e di quali titoli sia in possesso, tra quelli indicati al successivo art. 12, che diano luogo a precedenze o preferenze.

L'aspirante deve altresì specificare:

*a*) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

*b*) se coniugato, o non coniugato: nel primo caso dovrà comunicare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di questo ultimo prima del matrimonio;

*c*) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con la esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso stesso ovvero nei riguardi dei vincitori del concorso.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete o irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami per il concorso di ammissione alla carriera del personale di cancelleria del Ministero degli affari esteri consistono in tre prove scritte ed una orale:

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

*per tutti*:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) traduzione (con uso del vocabolario) in lingua francese o inglese a scelta del candidato;

nonchè

*per la specializzazione contabile*:

3-*a*) elementi di contabilità di Stato e di ragioneria generale;

*per la specializzazione di assistenza amministrativa e di segreteria*:

3-*b*) elementi di diritto pubblico e privato attinenti alle funzioni consolari;

*per la specializzazione di assistenza sociale*:

3-*c*) elementi di legislazione sociale ed assistenziale, con particolare riguardo alle norme sull'emigrazione ed al servizio consolare, e di teoria e pratica del servizio sociale;

*per la specializzazione di interpretariato e traduzione*:

3-*d*) traduzione senza vocabolario dall'italiano in tedesco o in arabo.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

*a*) nozioni di storia moderna e contemporanea;

*b*) nozioni di diritto privato, costituzionale ed internazionale;

*c*) nozioni di geografia fisica e politica.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria ed in quella facoltativa di cui al successivo art. 7 consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua; l'esame orale nella lingua prescelta per la prova di specializzazione di cui al n. 3-*d*) dello art. 5 può comprendere anche una prova di interpretazione consecutiva.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente

Art. 7.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta, consistente in una traduzione dall'italiano con uso del vocabolario, od orale oppure ad entrambe in quella delle due lingue indicate all'art. 5, n. 2, che non è stata scelta per la prova obbligatoria.

Può chiedere altresì di essere sottoposto a prova pratica facoltativa di dattilografia o di stenografia o ad entrambe.

Per ciascuna prova scritta, orale e pratica, il candidato può conseguire un massimo di 2 punti purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 punti. Il punteggio conseguito nella prova scritta si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alle prove orali.

Il punteggio conseguito nella prova orale e nelle prove pratiche si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri almeno cinque giorni dopo il termine previsto dal primo comma dell'art. 4 ed è composta di un ministro plenipotenziario di 2ª classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere di ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di due professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a terzo segretario di legazione. o equiparato

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle in lingue per cui dispongono di quattro ore.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data d'inizio delle

prove scritte e la materia oggetto della prima prova che essi devono sostenere. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia oggetto della prova o delle prove scritte successive dandone comunicazione ai candidati. Le prove scritte hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La commissione prepara, il giorno stesso in cui la prova scritta deve aver luogo, tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono le prove.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da Lit. 400 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, in carta da bollo da Lit. 400 rilasciata dal Ministero della Marina militare;

*b*) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da Lit. 400, rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*d*) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

*e*) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, o coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

*f*) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

*h*) le vedove di guerra devono produrre apposito modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*i*) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato, su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*l*) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

*m*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, in carta bollata da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

*n*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da Lit. 400;

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*o*) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

*p*) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*q*) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

*r*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

*s*) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

*t*) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

*u*) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

*v*) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione della amministrazione in carta da bollo da Lit. 400, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

*z*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta bollata da Lit. 400 rilasciata dalla competente autorità.

I titoli di preferenza o di precedenza operano nell'ambito di ciascun gruppo di posti riservati di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art 12.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Detta graduatoria viene formata secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 13.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria del concorso tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da Lit. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da Lit. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da Lit. 400;

4) certificato su carta da bollo da Lit. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da Lit. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

*a*) il titolo di studio;

*b*) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

*c*) attestazione in carta da bollo da Lit. 400 rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'eventuale conferimento di posti di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si attua in proporzione alle riserve di posti di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Qualora i candidati idonei in una specializzazione siano in numero inferiore alla proporzione suddetta, i posti non utilizzati possono essere conferiti ai candidati idonei nelle altre specializzazioni secondo l'ordine di precedenza indicato al terzo comma dell'art. 1.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, terzi cancelliere in prova nella carriera del personale di cancelleria per prestare il servizio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 24 aprile 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1968*
*Registro n. 270, foglio n. 85*

---

PROGRAMMA DI ESAME

*Elementi di diritto amministrativo*

1. La funzione amministrativa. Il concetto di pubblica amministrazione. Amministrazione diretta e indiretta. Organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici.
2. I principi della competenza e della gerarchia. Le persone preposte agli uffici amministrativi. Il rapporto di pubblico impiego. Doveri e responsabilità degli impiegati.
3. L'amministrazione diretta centrale. Organi attivi, consultivi e di controllo. Il Consiglio di Stato, l'Avvocatura generale dello Stato, la Corte dei conti.
4. Il concetto dei beni pubblici in generale. I beni demaniali. I beni patrimoniali
5. Gli atti amministrativi e loro classificazione. Perfezione, efficacia e validità degli atti amministrativi.
6. La giustizia amministrativa. Diritti soggettivi e interessi legittimi. Ricorsi amministrativi: opposizione; ricorso gerarchico; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; ricorsi giurisdizionali.

*Elementi di contabilità di Stato*

1. Patrimonio dello Stato.
2. Contratti.
3. Bilancio di previsione. Ripartizione delle entrate e delle spese di bilancio. Fondi di riserva.
4. Rendiconto generale. Conto consuntivo, competenza e residui. Conto del patrimonio e dimostrazione di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
5. Entrate dello Stato. Accertamento, riscossione e versamento.
6. Spese dello Stato. Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Rendiconti amministrativi.
7. Compiti delle Ragionerie centrali e della Corte dei conti, con particolare riguardo alla loro funzione di controllo.
8. Responsabilità dei pubblici funzionari.

ELEMENTI DI RAGIONERIA GENERALE

*Elementi di diritto pubblico e privato attinente alle funzioni consolari*

1. Cittadinanza. Leggi fondamentali sulla cittadinanza.
2. Cenni sull'ordinamento dello Stato civile. Anagrafi.
3. Il passaporto e la sua regolamentazione.
4. Cenni sull'assistenza giudiziaria internazionale. Notificazioni. Rogatorie. Estradizione.
5. Nozioni sui principali istituti di giurisdizione volontaria.
6. Proprietà ed esercizio delle navi ed aeromobili. Autorità marittime e loro funzioni.
7. Ordinamento degli uffici consolari. Fonti del diritto consolare.
8. Le funzioni degli uffici consolari nelle materie di cui ai punti da 1 a 6.
9. Le funzioni di assistenza degli uffici consolari.
10. Funzioni notarili. Funzioni in materia di successione. Registro consolare.
11. Funzioni amministrative degli uffici consolari (certificazioni, leva, funzioni elettorali, ecc.).

*Elementi di legislazione sociale ed assistenziale, con particolare riguardo alle norme sull'emigrazione ed al servizio consolare, e di teoria e pratica del servizio sociale.*

1. Prevenzione, previdenza, assistenza e sicurezza sociale (concetti, caratteri distintivi, punti di convergenza). Gli elementi del rapporto di assicurazione sociale (soggetti, oggetto, contenuto). Gli eventi coperti dall'assicurazione sociale (malattia,

infortunio, malattia professionale, tubercolosi, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, disoccupazione). Perfezionamento professionale. Riqualificazione. La sicurezza sociale (concetti fondamentali). Le principali fonti internazionali della legislazione sociale. (Convenzioni O.I.L., regolamenti C.E.E., ecc.). Problemi generali dell'emigrazione. La tutela dell'emigrante. Le prestazioni ed i servizi consolari a favore dei cittadini all'estero.

2. Principi etici e scientifici del servizio sociale. Metodologia generale del servizio sociale (studio e raccolta dei dati; diagnosi; intervento con particolare riguardo alle tecniche del colloquio e della discussione). Le attività professionali specifiche (servizio sociale individuale; servizio sociale di gruppo; servizio sociale di comunità). Il rapporto professionale (vari tipi e livelli di rapporto; uso che l'assistente sociale può farne; lavoro in equipe). Piano di trattamento di un caso sociale di emigrazione.

*Nozioni di storia moderna e contemporanea*

Cenni sui principali avvenimenti storici dal Congresso di Vienna (1815) ad oggi, con particolare riferimento all'Italia.

*Nozioni di diritto privato, costituzionale ed internazionale*

1. Diritto oggettivo e diritti soggettivi. Diritti e interessi. Diritto pubblico e privato.

2. Fonti del diritto. Leggi, decreti-legge, decreti legislativi, regolamenti. Consuetudine e codificazione. Interpretazione e analogia. Efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio.

3. Soggetti di diritto: persone fisiche e giuridiche. Rappresentanza.

4. Fatti ed atti giuridici. Il negozio giuridico: requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali. Vizi del negozio giuridico. Negozi e contratti di diritto privato e di diritto pubblico.

5. Diritti reali. Proprietà, possesso.

6. Cenni generali del diritto di famiglia. Il matrimonio: diritti e doveri dei coniugi. La patria potestà, l'adozione, l'affiliazione.

7. Successione legittima e testamentaria.

8. Le obbligazioni: il contratto. L'impresa in generale e l'impresa commerciale. La società in generale. La società per azioni, in nome collettivo, in accomandita, in accomandita per azioni.

9. Titoli di credito: cambiale, assegno bancario e assegno circolare.

10. Lo Stato e le sue varie forme. Nozione di Costituzione. Organi dello Stato. La Costituzione della Repubblica italiana: Presidente della Repubblica; Parlamento; Governo. Corte Costituzionale. Magistratura e Consoglio superiore per la magistratura.

11. Cenni sulla struttura della comunità internazionale e sui rapporti tra l'ordinamento internazionale e gli ordinamenti degli Stati.

12. Cenni sulle fonti del diritto internazionale.

13. I soggetti di diritto internazionale. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali.

14. Immunità e privilegi diplomatici.

15. Cenni sulle notificazioni e sugli atti istruttori all'estero.

*Nozioni di geografia fisica e politica*

Lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico dei cinque continenti. Principali prodotti agricoli ed industriali. Confini, popolazioni, religioni dei principali Paesi.

PROVE FACOLTATIVE

*Dattilografia*

Saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano uno o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo stabilito. Non è permesso il cambiamento del foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni devono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

*Stenografia*

La prova facoltativa di stenografia consisterà in un dettato di cinque minuti ad una velocità di 70 parole al minuto. I candidati disporranno successivamente di 40 minuti per tradurre in chiaro e battere a macchina il testo stenografato.

**(5321)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

## Sessione di esami per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di collettore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 10 dell'anzidetto testo unico, che fissa i requisiti per l'iscrizione nell'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la formazione e la tenuta degli albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esame per il conseguimento della idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette.

Art. 2.

Possono partecipare all'esame anzidetto coloro che siano forniti di diploma di licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano compiuto il 21° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate di proprio pugno dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV/A-00144 Roma, oppure alle intendenze di finanza competenti per territorio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV/A, dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Le intendenze trasmetteranno le domande al Ministero - Direzione generale delle imposte dirette - Div IV/A, man mano che le avranno ricevute con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Art. 4.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio, specificando presso quale istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) il proprio domicilio o recapito - con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale - al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23, del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale

o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dall'esame.

Art. 5.

Tutti i requisiti per ottenere l'ammissione all'esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'esclusione dall'esame, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 6.

Gli esami, a termini del combinato disposto degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, consisteranno in due prove scritte, da sostenere in giorni successivi, per ciascuna delle quali gli aspiranti avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, leggi sulla riscossione, tabella dei compensi, norme e istruzioni sul rimborso delle quote indebito, sulle quote inesigibili, e sugli altri servizi della riscossione delle entrate patrimoniali, e servizi di tesoreria);

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali:

*a*) nozioni di diritto civile e di diritto commerciale;

*b*) nozioni di scienza delle finanze e sul sistema tributario italiano, con particolare riguardo ai tributi diretti, erariali e locali ed ai contributi vari;

*c*) nozioni di procedura civile con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione coattiva ed ai procedimenti speciali; nozioni di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione;

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, via Girolamo Induno n. 4 (Palazzo degli esami), nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, nei giorni che verranno all'uopo stabiliti.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno sostenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

All'atto della partecipazione alle prove d'esame i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento personale.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV/A - 00144 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

*A*) diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, i candidati dovranno presentare in sua vece — in originale o in copia notarile — il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma dovrà essere presentato il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

*B*) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

*C*) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

*D*) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

*E*) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*) ed *E*), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno invece, ai sensi dell'art. 16 della stessa legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

*F*) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardia di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato, su carta bollata da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato di servizio civile, su carta da bollo da L. 400, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente art. 9:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) copia integrale dello stato di servizio civile.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione all'esame.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Art. 10.

L'elenco dei candidati che avranno ottenuto l'idoneità alle funzioni di collettore sarà approvato con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dall'elenco degli idonei saranno esclusi coloro che abbiano omesso di produrre i documenti richiesti o li abbiano prodotti oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 9.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati idonei ai sensi del presente bando potranno conseguire, su domanda, l'iscrizione all'albo nazionale dei collettori. Ove detta domanda venga prodotta entro due mesi dalla pubblicazione dell'elenco nella *Gazzetta Ufficiale*, ad essa dovrà essere allegata soltanto la quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa.

Ove la domanda sia prodotta successivamente, dovrà inoltre essere corredata dal certificato di cittadinanza, dal certificato penale e dal certificato di buona condotta.

Art. 12.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 5 e 11 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1968

*Il Ministro*: PRETI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *maggio* 1968
*Registro n.* 18 *Finanze, foglio n.* 284

**(5332)**

---

**Sessione di esami per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 18 dell'anzidetto testo unico che fissa i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la formazione e la tenuta degli albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esame per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

Art. 2.

Possono partecipare all'esame anzidetto coloro che siano forniti di diploma di licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano compiuto il 21° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate di proprio pugno dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione IV/A - 00144 Roma, oppure alle intendenze di finanza competenti per territorio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV/A - dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Le intendenze trasmetteranno le domande al Ministero, Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV/A, man mano che le avranno ricevute con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Art. 4.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio, specificando presso quale istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) il proprio domicilio o recapito - con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale - al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23, del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dall'esame.

Art. 5.

Tutti i requisiti per ottenere l'ammissione all'esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'esclusione dall'esame, per difetto dei requisiti prescritti, è disposto con decreto ministeriale motivato.

Art. 6.

Gli esami, a termini dell'art. 4 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, consisteranno in due prove scritte da sostenere in giorni successivi, per ciascuna delle quali gli aspiranti avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, leggi sulla riscossione, tabella dei compensi, norme e istruzioni sul rimborso delle quote indebite, sulle quote inesigibili, sugli altri servizi della riscossione, delle entrate patrimoniali e servizi di tesoreria);

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici e commerciali:

*a*) nozioni di diritto civile e di diritto commerciale;

*b*) nozioni di scienze delle finanze e sul sistema tributario italiano, con particolare riguardo ai tributi diretti, erariali e locali, ed ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione coattiva ed ai procedimenti speciali; nozioni di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo, in Roma, via Girolamo Induno, n. 4 (Palazzo degli esami), nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze Direzione generale delle imposte dirette, nei giorni che verranno all'uopo stabiliti.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno sostenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

All'atto della partecipazione alle prove di esame i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento personale.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, Div. IV/A - 00144 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

A) diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato i candidati dovranno presentare in sua vece il certificato — in originale o in copia notarile — contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma dovra essere presentato il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

I documenti indicati alle precedenti lettere A), B), C), D) ed E), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 16 della stessa legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

F) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato, su carta bollata da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Gli impiegati dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato di servizio civile, su carta da bollo da L. 400, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente art. 9:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) copia integrale dello stato di servizio civile.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione all'esame.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Non si ammettono riferimenti o documenti presentati a questo o altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Art. 10.

L'elenco dei candidati che avranno ottenuto l'idoneità alle funzioni di esattore sarà approvato con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dall'elenco degli idonei saranno esclusi coloro che abbiano omesso di produrre i documenti richiesti o li abbiano prodotti oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 9.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati idonei ai sensi del presente bando potranno conseguire, su domanda, l'iscrizione all'albo nazionale degli esattori. Ove detta domanda venga prodotta entro due mesi dalla pubblicazione dell'elenco nella *Gazzetta Ufficiale*, ad essa dovrà essere allegata soltanto la quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa.

Ove la domanda sia prodotta successivamente, dovrà inoltre essere corredata del certificato di cittadinanza, del certificato penale e del certificato di buona condotta.

Art. 12.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 23 aprile 1968

*Il Ministro*: PRETI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *maggio* 1968
*Registro n.* 18 *Finanze, foglio n.* 283.

**(5333)**

## MINISTERO DELLA SANITA

**Concorso per esami a diciannove posti di medico provinciale di 2ª classe riservato agli assistenti universitari ordinari.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base alle disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1967, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali, può essere bandito un concorso per esami a diciannove posti di medico provinciale di 2ª classe, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.
*Posti a concorso*

E' indetto un concorso per esami a diciannove posti di medico provinciale di 2ª classe, nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.
*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti:

*a*) siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

*b*) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in igiene in seguito a concorso;

*c*) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

*d*) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per effetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, del Ministro.

Art. 3.
*Presentazione delle domande di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

*a*) il nome e cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita;

*c*) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito.

*d*) di essere in possesso del diploma di abilitazione al l'esercizio professionale, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

*e*) di essere assistente universitario ordinario in igiene da oltre cinque anni, per effetto di nomina in seguito a concorso, indicando gli estremi del provvedimento;

*f*) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame per la prova obbligatoria e per la eventuale prova facoltativa;

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso i disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda nonchè dei documenti non regolari.

Art. 4.
*Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.
*Programma e svolgimento delle prove di esame*

Il concorso comprende due prove pratiche ed un colloquio, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove pratiche quanto il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove pratiche e del colloquio nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.
*Valutazione delle prove di esame*

Per le prove pratiche per il colloquio la commissione assegnerà un unico voto. L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto per ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi.

Art. 7.
*Presentazione dei documenti*

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina,

dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, su carta bollata, attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in igiene;

3) titolo di studio, diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o copia autenticata dal notaio;

4) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi al ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità ovvero da altre amministrazioni.

### Art. 8.
*Graduatoria del concorso*

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sara approvata con decreto ministeriale, sotto condizione del l'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sara, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 12 marzo 1958, n. 265 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958,n. 467.

### Art. 9.
*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici provinciali di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1968

*Il Ministro*: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *aprile* 1968
*Registro n.* 5, *foglio n.* 126

---

## PROGRAMMA D'ESAME

*Prove pratiche*

1) Clinica medica, esame di un infermo e riconoscimento della malattia.

2) Prove di laboratorio:

*a*) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

*b*) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

*c*) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

*d*) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

*e*) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

*Colloquio*

*a*) igiene generale e speciale;

*b*) epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia, profilassi delle malattie infettive;

*c*) statistica demografica e sanitaria;

*d*) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato;

*e*) lingua estera obbligatoria ed eventuale facoltativa: conversazione, lettura e traduzione a vista in italiano di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo a scelta del candidato.

*Il Ministro*: MARIOTTI

---

(Schema della domanda)

*Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione* IV — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . . . residente a . . . . . . . (prov. di . . . . . .) in via . . . . . . . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a diciannove posti di medico provinciale di 2ª classe, riservato agli assistenti di ruolo di università o di istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

*a*) di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in data . . . . . . . . . . . presso l'università di . . . . . . .;

*b*) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito in data . . . . . . . . presso l'università di . . . . . . . . . .;

*c*) di essere assistente universitario in igiene da oltre cinque anni per effetto di nomina in seguito a concorso, ai sensi del provvedimento in data . . . . . . . . . . .;

*d*) di scegliere per la prova obbligatoria di lingua straniera la lingua . . . . . e per quella facoltativa la lingua . . .

Data, li . . . . . . . . .

Firma. . . . . . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . . . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

**(4353)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.